

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-296 del 23/01/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. v. SS. 12 NORD N. 86) MIRANDOLA (MO). Rif. Protocollo SUAP n. 1581/2015 Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Pratica ARPAE SINADOC 10735/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-320 del 23/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. v. SS. 12 NORD N. 86) MIRANDOLA (MO).
Rif. Protocollo SUAP n. 1581/2015 Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Rif. Pratica ARPAE SINADOC 10735/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 23/12/2014 la Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di MIRANDOLA, V. STATALE 12 NORD 86, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 123283/9.13 in data 30/12/2014.

A seguito di tale domanda è stata rilasciata, dalla Provincia di Modena, Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione n. 412, prot. n. 75841 del 10/8/2015, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico.

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di presidi medico chirurgici.

In data 28/10/2015, assunta agli atti con prot. n. 94632/9.13 è pervenuta alla Provincia di Modena, tramite il SUAP territorialmente competente, una richiesta di SORIN GROUP ITALIA SRL per l'allungamento del periodo di messa in esercizio dell'Emissione n. 40, fino al 1 febbraio 2016 (nuova data di messa a regime), per problemi tecnici insorti in fase di test effettuati senza EtO con interruzione del processo di validazione, nonché una richiesta di proroga al 31/12/2015 per la presentazione della Planimetria d'insieme prescritta dall'AUA rilasciata con Det. n. 412 del 10/08/2015, a causa di difficoltà tecnico-grafiche dovute alle dimensioni e complessità aziendale e di disguidi burocratici che hanno comportato ritardi nella presa in visione della citata Autorizzazione.

A seguito della richiesta sopra citata è stata rilasciata da ARPAE-SAC di Modena, Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 887/2016 datata 1/4/2016, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico.

ARPAE-Sezione di Modena, a seguito di accertamenti effettuati in data 27/6/2016 e 12/7/2016, presso lo stabilimento della ditta Sorin Group Italia Srl sito in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, ha redatto verbale di sopralluogo, prot. n. 19063 del 13/10/2016, col quale si propongono modifiche ed integrazioni all'allegato Aria alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

Si ritiene, pertanto:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta SORIN GROUP ITALIA SRL per l'impianto ubicato in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre che la Determinazione Dirigenziale n. 887 datata 1/4/2016 e relativi allegati, dalla data del presente atto e' da intendersi a tutti gli effetti revocata;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al giorno 7/8/2030;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Mirandola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL (IMP. S. STATALE 12 NORD N. 86) – MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL svolgente attività di produzione di presidi medico chirurgici, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dagli impianti ubicati in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE n. 887 del 1/4/2016.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale AUA n. 887 del 1/4/2016 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, è autorizzata a scaricare nel bacino fognario di Mirandola capoluogo, dotata di un sistema di depurazione di secondo livello e confluyente nel corpo idrico recettore finale Canale Bruino, i reflui derivanti dagli insediamenti adibiti a produzione di dispositivi ed attrezzature ad uso biomedico siti a Mirandola in via Statale Nord n. 86, costituiti da:

- reflui da servizi igienici;
- acque meteoriche provenienti dai pluviali dei fabbricati e dalle caditoie dei piazzali;
- acque reflue industriali provenienti dalle attività lavorative (acque di scarico dal trattamento di osmosi inversa);

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Ai sensi dell'art. 69, comma 4, del regolamento del Gestore Aimag per la disciplina del Servizio Idrico integrato nella Provincia di Modena (approvato con delibera del D.d.A. Agenzia Ambito Ottimale del 26/6/2008), le acque reflue industriali prodotte dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tab. 3 di cui all'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga a fianco indicati:

AMMONIACA 100 mg/l

CLORURI 6.000 mg/l

Gli eventuali effluenti prodotti nei processi di lavorazione e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico e in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

2) i limiti di cui al precedente punto 1) dovranno essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;

3) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di 3 ore;

4) campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; rilascio temporaneo di sostanze liquide; pozzetto sito in zona di passaggio automezzi, ecc. ...), il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pretrattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore;

5) l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'Ente gestore;

6) i pozzetti di ispezione e controllo scarichi dovranno essere sempre resi agibili agli addetti al controllo;

7) è vietata l'immissione in P.F. Di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del suddetto Regolamento del Gestore Aimag Spa;

8) viene definito in 120.000 mc/annui il massimo quantitativo di reflu scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura. La necessita' di incremento di detto quantitativo dovra' essere segnalata all'Ente gestore.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuti la Ditta è tenuta al pagamento di appositi corrispettivi ad AIMAG.

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL dovra' pertanto presentare l'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione degli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta dovra' denunciare, facendo uso di apposito modulo predisposto da AIMAG, i seguenti elementi relativi all'anno precedente:

- quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto;
- valori qualitativi medi annuali relativi alle acque reflue di origine industriale, da desumersi attraverso controlli periodici; dovranno nello specifico essere denunciati pH, COD (mg/l), COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7 (mg/l), BOD5 (mg/l), solidi sospesi totali (mg/l), fosforo totale come P (mg/l), azoto ammoniacale come NH4 (mg/l), cloruri (mg/l). I prelievi dei campioni dovranno essere realizzati dal personale del laboratorio privato di fiducia che effettuera' le determinazioni. Non saranno ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico. La denuncia dovra' risultare corredata di almeno tre certificati di analisi per ognuno dei due scarichi di acque reflue industriali.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL (IMP. S. STATALE 12 NORD N. 86) – MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, svolgente attività di produzione di presidi medico chirurgici, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE n. 887 del 1/4/2016 per il seguente consumo di materie prime:

- corindone per sabbiatura	8.470	kg/anno
- additivo basico	220	l/anno
- additivo acido	220	l/anno
- ETO	75.141	kg/anno
- azoto liquido	400.000	kg/anno
- cicloesanone	66	kg/anno
- acool etilico	115	kg/anno
- acool isopropilico	2.489	kg/anno
- diossolano (assemblaggio)	2.400	kg/anno
- diclorometano (assemblaggio+lavaggio)	3.283	kg/anno
- resina poliuretana	66.880	kg/anno
- resina UV stereolitografica	110	kg/anno
- loctite	220	kg/anno

In data 28/10/2015, assunta agli atti con prot. n. 94632/9.13 è pervenuta alla Provincia di Modena, tramite il SUAP territorialmente competente, una richiesta di SORIN GROUP ITALIA SRL per l'allungamento del periodo di messa in esercizio dell'Emissione n. 40, fino al 1 febbraio 2016 (nuova data di messa a regime), per problemi tecnici insorti in fase di test effettuati senza EtO con interruzione del processo di validazione, nonché una richiesta di proroga al 31/12/2015 per la presentazione della Planimetria d'insieme prescritta dall'AUA rilasciata con Det. n. 412 del 10/08/2015, a causa di difficoltà tecnico-grafiche dovute alle dimensioni e complessità aziendale e di disguidi burocratici che hanno comportato ritardi nella presa in visione della citata Autorizzazione.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

ARPAE-Sezione di Modena, a seguito di accertamenti effettuati in data 27/6/2016 e 12/7/2016, presso lo stabilimento della ditta Sorin Group Italia srl sito in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, ha redatto verbale di sopralluogo, prot. n. 19063 del 13/10/2016, col quale si propongono modifiche ed integrazioni all'allegato Aria alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta SORIN GROUP ITALIA SRL con impianti ubicati nel comune di MIRANDOLA, V. STATALE 12 NORD 86, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. C1 - CENTRALE TERMICA 1 (generatore di calore GNC1 da 350 kW)

portata massima	365	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C2 - CENTRALE TERMICA 1 (generatore di calore GNC2 da 379 kW)

portata massima	395	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C3 - CENTRALE TERMICA 2 (generatore di calore GNC3 da 396 kW)

portata massima	413	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C4 - CENTRALE TERMICA 2 (generatore di calore GNC4 da 396 kW)

portata massima	413	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C5 - CENTRALE TERMICA 3 (generatore di calore GNC5 da 414 kW)

portata massima	432	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C6 - CENTRALE TERMICA 3 (generatore di calore GNC6 da 414 kW)

portata massima	432	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C7 - CENTRALE TERMICA 5 (generatore di calore GNC8 da 508 kW)

portata massima	530	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C8 - CENTRALE TERMICA 5 (generatore di calore GNC9 da 488 kW)

portata massima	509	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C9 CENTRALE TERMICA 6 (generatore di calore GNC10 da 644 kW)

portata massima	671	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C10 - CENTRALE TERMICA 6 (generatore di calore GNC11 da 644 kW)

portata massima	671	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m

durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C11 - GENERATORE DI VAPORE GNV1 da 1.046,5 kW)

portata massima	1100	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C12 - GENERATORE DI VAPORE GNV2 da 1.046,5 kW)

portata massima	1100	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - STAMPAGGIO/ESTRUSIONE (14 presse + 2 trafile)

portata massima	8000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	1	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc
Cloruro di vinile monomero	5	mg/Nmc (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 -TAMPOGRAFIA (5 macchine + 1 tavolo)

portata massima	5000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - CLEAN ROOM (4 macchine, 2 saldatrici ad ultrasuoni, 80 postazioni di assemblaggio, 1 erogatore hot melt+ impianto lavaggio a ciclo chiuso)

portata massima	9000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 31- LAVAGGIO AREA COATING

portata massima	5000	Nmc/h
-----------------	------	-------

altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - BOX STERILIZZAZIONE (*locali via Torricelli*)

portata massima	550	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	03	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Aldeide Formica (formaldeide)	2	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - LAVAGGIO (1 macchina)

portata massima	1000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - ASSEMBLAGGIO (28 postazioni postazioni aspirate per assemblaggio con solventi e resina+impianto di lavaggio a ciclo chiuso)

portata massima	3200	Nmc/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - ASSEMBLAGGIO (20 calate)

portata massima	2000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - AREA LAVAGGIO SEMILAVORATI

portata massima	2500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - COATING (banchi trattamento + celle essiccazione/cottura tot. 15 calate)

portata massima	10000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV) 20 mg/Nmc

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - ASSEMBLAGGIO - CLEAN ROOM N. 9 (tot. 25 calate per assemblaggio con solventi, resine epossidiche, trattamento ossigeno)

portata massima 2500 Nmc/h

altezza minima del camino 10 m

durata 15 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV) 20 mg/Nmc

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - REPARTO STERILIZZAZIONE (2 autoclavi, 2 tunnel di desorbimento, 1 camerone di desorbimento + Linea sterilizzazione valvole cardiache e pace maker)

portata massima 15000 Nmc/h

altezza minima del camino 13 m

durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossido di etilene 5 mg/Nmc

Impianto di depurazione: ABBATTITORI AD UMIDO + COMBUSTORE CATALITICO

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - LAVORAZIONI SCAMBIATORI (n. 3 sabbiatrici)

portata massima 7500 Nmc/h

altezza minima del camino 5 m

durata 15 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di depurazione: 3 CICLONI +
3 FILTRI A CARTUCCE (uno per ogni sabbiatrice)
FILTRO A TASCHE + FILTRO ASSOLUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - LAVAGGIO SCAMBIATORI (n. 5 vasche)

portata massima 3150 Nmc/h

altezza minima del camino 8 m

durata 15 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na₂O) 5 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 - LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO (15 punti di aspirazione)

portata massima 2250 Nmc/h

altezza minima del camino 8 m

durata 08 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV) 20 mg/Nmc

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. CC1 - CAPPА CHIMICA R&D

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	1200	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. CC2 - CAPPА CHIMICA R&D

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	1600	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. CC3 - CAPPА CHIMICA R&D

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	1000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 45 - REPARTO ASSEMBLAGGIO CLEAN ROOM 3

(n. 80 punti di aspirazione di cui 30 predisposizioni e 50 attivi)

portata massima	5000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV) 20 mg/Nmc

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - REPARTO LAVORAZIONE SCAMBIATORI (n. 3 postazioni sabbiatura)

portata massima	4000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 47 - DISTILLATORE A CICLO CHIUSO

portata massima	250	Nmc/h
altezza minima del camino	4	m
durata	24	h/g

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. R1 - CENTRALE TERMICA (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. R2 - CENTRALE TERMICA 4 (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. R3 - CENTRALE TERMICA (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. R4 - CENTRALE TERMICA (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. R5 - CENTRALE TERMICA (civile)

(*) i limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(**) Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980.

Prescrizioni

L'attività di assemblaggio deve essere svolta con dosatori di solventi di tipo automatico e chiuso.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

- Entro il **28 febbraio 2017** su ogni calata di aspirazione, deve essere apposta una scritta leggibile ed indelebile, il numero dell'emissione cui la stessa è collettata.

- Entro il **31 marzo 2017**, il gestore degli impianti deve presentare ad Arpa-SAC e Arpa Distretto Area Nord, una planimetria corrispondente al punto precedente, con riportati: gli impianti e macchinari, i punti di captazione (calate di aspirazione) ed i condotti di adduzione a ciascun punto di emissione.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Abbattitori ad umido:

- misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

- Entro il **31 marzo 2017** il dispositivo di by-pass posto a monte del letto catalitico (E40), deve essere dotato di **registrazione dello stato di funzionamento on-off**.

L'emissione n. 40 deve essere dotata di un sistema di controllo automatico della concentrazione dell'ossido di etilene e della portata volumetrica. La misura in continuo della portata può essere omessa nel caso che il Flusso di massa venga calcolato impiegando il valore massimo di portata autorizzato, oppure qualora il valore limite sia espresso in Concentrazione media oraria.

- A partire dal **31 marzo 2017** deve essere sottoposta a verifica **almeno trimestrale**, della **Portata** della emissione E40 mediante misurazione discontinua con metodo UNI EN 16911 e successivo confronto con il valore rilevato dal sistema di misura in continuo installato a camino; la differenza tra le due rilevazioni non deve essere superiore al 10% del valore ottenuto con il metodo di riferimento.

La rilevazione della concentrazione di ossido di etilene deve essere effettuata con campionamento diretto al camino ed analisi con metodo gas-cromatografico con idoneo rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) o fotoionizzazione (PID) o termoconducibilità.

La linea di collegamento dal punto di prelievo allo strumento di analisi deve essere di idoneo materiale non reattivo con i gas della corrente gassosa. Il sistema di campionamento deve essere progettato in modo da evitare fenomeni di condensa o deterioramento del campione gassoso prima del suo arrivo all'analizzatore e deve essere gestito in modo che l'intera linea di campionamento, prima di ogni analisi, sia ripulita dai residui di gas del campionamento precedente.

La linea di campionamento, il sistema di analisi ed il misuratore di portata dovranno essere validati da ARPAE SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA, ogni variazione alla configurazione validata del sistema dovrà essere segnalata alle autorità competenti (ARPAE -SAC di Modena e Distretto Area Nord-Carpi).

Il sistema di campionamento ed analisi dell'ossido di etilene deve essere in grado di determinarne la concentrazione in emissione ad intervalli di tempo non superiori a 10 minuti (almeno 6 analisi ogni ora); la concentrazione deve essere riferita alle condizioni termodinamiche standard (0°C e 0,1013 MPa). In caso di concentrazioni misurate inferiori al limite di rilevabilità del sistema, i calcoli del flusso di massa dovranno essere eseguiti utilizzando il limite di rilevabilità stesso.

Ad ogni misura di concentrazione viene associato un valore di portata (espressa in Nmc/h o mc/sec a 0°C e 0,1013 MPa) per il calcolo del flusso di massa (massa/tempo). Il flusso di massa orario a cui riferire il limite è la media oraria mobile dei singoli valori ottenuti dal prodotto delle concentrazioni e relative portate volumetriche. Nel caso

di valore limite espresso in Concentrazione media oraria, si deve far riferimento alla media mobile dei valori di concentrazione rilevati.

Modalità di calcolo delle concentrazioni medie orarie mobili dell'Ossido di Etilene:

- la corretta conversione dei dati di Ossido di Etilene, da ppm a mg/Nmc, deve essere effettuata con l'applicazione di un fattore di conversione pari a 2;
- in caso di concentrazione misurata inferiore al limite di rilevabilità del sistema, il calcolo della concentrazione media oraria mobile deve essere effettuato utilizzando un valore pari al limite di rilevabilità della tecnica analitica;
- il calcolo della media oraria mobile deve essere effettuato considerando sia l'ultimo rilevamento sia i rilevamenti effettuati nei 60 minuti precedenti.

L'azienda verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura (analizzatore) e procederà periodicamente alla calibrazione delle stesse e alla verifica della tenuta della linea di campionamento. Qualora espressamente richiesto da ARPA e Provincia, l'azienda effettuerà tali verifiche di concerto e con la supervisione di ARPAE SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA, secondo le modalità con questi concordate. Il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e la calibrazione delle stesse dovrà essere verificato almeno mensilmente.

- Con riferimento al sistema di controllo automatico della concentrazione di ossido di etilene della emissione E40, a partire dal **31 marzo 2017**, l'intera linea costituita da sonda di prelievo-linea di trasferimento-strumento di misura, deve essere sottoposta a verifica **almeno trimestrale della calibrazione**;

- entro il **31 marzo 2017**, con riferimento al sistema di controllo automatico della concentrazione di ossido di etilene della emissione E40, il gestore dovrà relazionare in merito al criterio di accettabilità dei risultati del controllo automatico di calibrazione che il sistema effettua 3 volte al giorno, rispetto al valore certificato del gas di calibrazione.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore) sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere sempre disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.

L'azienda dovrà conservare per almeno un anno i tracciati di registrazione e/o i tabulati dei dati di emissione (flussi di massa orari), datati e controfirmati da un responsabile aziendale.

ARPAE - SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA potrà avvalersi, per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza, dalla suddetta strumentazione aziendale, previa adeguata taratura. In tale evenienza un rappresentante della direzione aziendale dovrà essere espressamente invitato a presenziare alle operazioni di calibrazione e di misura.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di

parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

	UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ftalati	OSHA 104 (campionamento su fiala tenax ed analisi GC) NIOSH 5020 (campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per le emissioni n. 21 (solo SOV e ftalati nel caso di utilizzo dei materiali di cui al D.M. 02.12.1980), 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 e 46;

- continua per i parametri di emissione (portata e concentrazione di ossido di etilene) relativamente alla emissione n. 40; le operazioni di calibrazione dei sistemi di analisi in continuo devono essere effettuate di concerto e con la supervisione di Arpa Sezione Provinciale di Modena e del Servizio di Igiene Pubblica.

La registrazione grafica dei valori risultanti dall'analisi in continuo deve essere debitamente datata e controfirmata dal responsabile dell'impianto e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Per l'emissione n. 40, nel primo anno di esercizio del nuovo impianto di sterilizzazione devono essere eseguite analisi manuali di verifica della concentrazione di ossido di etilene a monte e a valle dell'impianto di abbattimento con periodicità almeno quadrimestrale.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL (IMP. S. STATALE 12 NORD N. 86) – MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL svolgente attività di produzione di presidi medico chirurgici, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale ARPAE n. 887 del 1/4/2016.

Secondo la vigente classificazione acustica comunale, l’area interessata dall’insediamento è introdotta in una Unità Territoriale Omogenea (UTO) attribuita ad una classe V – area prevalentemente artigianale – con limiti acustici ammissibili pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.

Gli edifici individuati come possibili ricettori, interessati dal rumore prodotto dalle sorgenti sonore, sono: R1, abitazione civile posta a circa 200 metri dal confine est del comparto Sorin, e R2, abitazione civile posta a circa 100 metri dal confine sud del comparto Sorin; entrambi i ricettori sono introdotti in una UTO di classe III con limiti acustici pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.

Nel comparto SORIN di particolare rilevanza per gli aspetti acustici sono le sorgenti sonore installate nell'ambiente esterno, sul piano campagna e/o sulla copertura dei fabbricati.

Sulla base delle informazioni assunte agli atti, che riguardano solo una parte dei fabbricati presenti nel sito d'impianto, le sorgenti sonore del complesso industriale risultano essere le seguenti:

1. edificio produttivo posto a ridosso della palazzina uffici (rif. Elaborato d'impatto acustico del 13/08/2012, revisione del 14/12/2012 e revisione del 11/11/2013)

- n. 7 unità di trattamento aria (UTA), per assicurare i ricambi aria ambiente delle camere bianche dedicate all'assemblaggio e stampaggio;
- n. 6 gruppi frigo (denominati chiller) per la climatizzazione dei locali;

2. edificio Ricerca e sviluppo R&D dove sono presenti diversi camini di espulsione;

3. edificio impianto di sterilizzazione (rif. Elaborato d'impatto acustico del 14/07/2013 e revisione del 20/12/2013)

sorgenti posizionate nell'ambiente esterno del fabbricato,

- N. 1 chiller per il raffreddamento da posizionare a terra del lato sud del fabbricato,
- N. 2 UTA, da posizionare sempre a terra sul lato sud del fabbricato,
- N. 1 impianto di abbattimento ETO, da posizionare a terra sul lato est del fabbricato, costituito da gruppo ventilatore/motore, n. 2 pompe e n. 1 camino di espulsione in atmosfera;

sorgenti posizionate nell'ambiente interno del fabbricato e/o in vani tecnologici,

- N. 2 generatori di vapore in vano tecnico,
- Attrezzature e impianti tecnologici per la movimentazione automatica dei materiali da sterilizzare/sterilizzati, che in relazione alle caratteristiche acustiche delle pareti del fabbricato sono state considerate come sorgenti sonore poco significative.

Le sorgenti sonore sopra descritte risultano essere funzionanti in entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno).

I dati acustici forniti negli elaborati d'impatto acustico del 13/08/2012 (revisionato in data 14/12/2012 e poi in data 11/11/2013), correlati al funzionamento delle sorgenti sonore esterne ed interne all'edificio produttivo posto a ridosso della palazzina uffici, mostrano un sostanziale rispetto dei valori limite d'immissione, assoluti e differenziali, diurni e notturni.

Mentre, i dati acustici forniti all'interno dello studio del rumore del 14/07/2013 (revisionato in data 20/12/2013), riferiti al funzionamento degli impianti connessi alle lavorazioni da svolgere nell'edificio impianto di sterilizzazione, evidenziano:

- il rispetto dei valori limite d'immissione assoluti e differenziali (giorno e notte) nei confronti dei ricettori più prossimi (R1 e R2);
- un superamento del valore d'immissione assoluto notturno sul confine aziendale che definisce di conseguenza l'esigenza di progettare delle opere di mitigazione del rumore (barriera acustica) da attuare in prossimità dell'impianto di abbattimento dell'ETO.

C- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **SORIN GROUP ITALIA SRL** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL deve rispettare, in tutte le condizioni di esercizio, la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore.

2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico o altre dichiarazioni ai fini del rispetto della normativa.

3) In corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.